



Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio

Viale Aldo Ballarin 42 – 00142 Roma

**DIREZIONE GENERALE INPS
VIA CIRO IL GRANDE 21 - ROMA**

**APPALTO: SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
PRESSO GLI IMMOBILI DELLA D.G. INPS**

**CAPITOLATO APPALTO SPECIFICO
INTEGRATIVO DEL CAPITOLATO TECNICO
CIG: 7273310D46**

Direttore dell'esecuzione:

P.i. Andrea Frascolla

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Paolo Poscia

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	4
Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	4
Art. 4 SERVIZIO DI PRESIDIO.....	4
Art. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA.....	6
Art. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7
Art. 7 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	9
Art. 8 SPESE ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA	9
Art. 9 RESPONSABILITA' DELLA DITTA.....	11
Art. 10 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE.....	12
Art. 11 INADEMPIENZE E PENALI	13
Art. 12 ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO	13
Art. 13 CONTROVERSIE	14

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio per la conduzione e la manutenzione degli impianti elevatori, descritti **nell'allegato C - Anagrafica Impiantistica**, in esercizio presso il complesso di edifici adibiti ad uffici della Direzione Generale in Roma.
2. Il complesso della Direzione Generale INPS è costituito dai seguenti edifici:
 - Via Ciro il Grande 21;
 - Viale Civiltà della Lavoro 46;
 - Via Chopin 35;
 - Via Listz 34 ;
 - Viale Aldo Ballarin 42;
 - Largo J.Maria Escrivà de Balaguer 11 - Palazzina A (sede Provinciale ma con manutenzione a carico della Direzione Generale) e Palazzina B;
 - Via Cesare Beccaria 29;
 - Via Morozzo della Rocca 112-114 (archivio);
 - Via Fortunato Depero 52 (archivio);
3. A servizio dei predetti edifici sono presenti n° 96 impianti elevatori, distinti come segue:
 1. **Via Ciro il Grande, 21**: n. 34 impianti elevatori di cui n. 2 pedane montascale per disabili e n. 3 piattaforme elevatrici per disabili;
 2. **Via Civiltà del Lavoro, 46**: n. 5 impianti elevatori;
 3. **Via Chopin, 35**: n. 3 impianti elevatori di cui n. 1 pedana montascale per disabili;
 4. **Via Liszt, 34**: n. 3 impianti elevatori di cui n. 1 pedana montascale per disabili;
 5. **Viale Aldo Ballarin, 42**: n. 31 impianti elevatori di cui n. 3 scale mobili;
 6. **Largo J.Maria Escrivà de Balaguer 11**: n. 12 impianti elevatori;
 7. **Via Cesare Beccaria 29**: n. 6 impianti elevatori
 8. **Via Morozzo della Rocca 112**: n. 2 impianti elevatori.
4. Nello stabile di Via Depero 52 è presente un impianto montacarichi fermo da circa 20 anni; pertanto attualmente non rientra nel servizio in oggetto.
5. In caso di dismissione di uno o più stabili in cui sono ubicati gli impianti facenti parte del contratto in oggetto i relativi oneri dell'Istituto nei confronti della Ditta appaltatrice verranno a cessare.

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'importo complessivo dell'appalto, al lordo del ribasso di offerta, IVA esclusa, da eseguirsi nel corso di **3 anni** è di **2.117.988,23 €** così suddiviso:

	totale	base d'asta
Totale presidi	€ 1.101.997,35	€ 1.101.997,35
totale manutenzione ordinaria	€ 400.308,48	€ 400.308,48
totale manutenzione straordinaria	€ 611.582,40	€ 611.582,40
totale oneri di sicurezza	€ 4.100,00	
Totali	€ 2.117.988,23	€ 2.113.888,23

2. Il costo della manodopera complessivo, calcolato sulla base dei costi orari della manodopera pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'anno 2015, ammonta a 1.304.375,53 €.
3. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una società Organismo di Attestazione (S.O.A.), in corso di validità, dalla quale risulti la qualificazione per la categoria di opera specialistica **OS4** con classifica **II** (con l'incremento di un quinto previsto dall'art. 61 co.2 del Regolamento).
4. Per quanto riguarda la classe minima richiesta di fatturato, in base alla tabella 1 art. 6.2 del Capitolato d'oneri SDA Istitutivo ed al punto 9 dell'errata corrige pubblicato nel mese di marzo 2017, si individua la classe **E**.
5. La Committenza si riserva la facoltà di estendere il contratto per ulteriori 12 mesi agli stessi patti contrattuali.

Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Paolo Poscia (p.e. paolo.poscia@inps.it); il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è il P.I. Andrea Frascolla (p.e. andrea.frascolla@inps.it). Entrambi sono in forza al Coordinamento Generale TecnicoEdilizio dell'INPS con sede in Viale Aldo Ballarin 42.

Art. 4 SERVIZIO DI PRESIDIO

1. Sono previsti n. 2 distinti presidi, composti ciascuno da un operaio elettromeccanico di V livello e da un operaio elettromeccanico di IV livello, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali (escluso sabato domenica e festivi), con postazione fissa in Via Ciro il Grande 21 e Viale Aldo Ballarin 42.

2. Il presidio di Via Ciro il Grande servirà anche gli stabili limitrofi di Via Civiltà del Lavoro 46, Via Chopin 35 e Via Liszt 34; il presidio di Viale Ballarin 42 servirà anche il complesso di due edifici di largo J. Maria Escrivà de Balaguer 11.
3. Oltre quanto indicato nell'art. 10.1.4 del Capitolato tecnico il presidio deve:
 - monitorare il normale funzionamento degli impianti;
 - redigere report sullo stato degli impianti;
 - coordinare/eseguire gli interventi di “**emergenza**” necessari per ripristinare il funzionamento di impianti ovvero per eliminare potenziali situazioni di pericolo;
 - coordinare le attività della manutenzione ordinaria programmata, correttiva o riparativa;
 - coordinare le attività di manutenzione straordinaria.
4. Le principali attività del presidio in caso di guasti o disservizi sono:
 - garantire la regolarità del funzionamento degli impianti e sicurezza di utenti ed operatori;
 - effettuare tutte le possibili manovre o operazioni per garantire la continuità del servizio;
 - escludere parti o componenti degli impianti soggetti ad avaria ed effettuare una prima diagnosi di guasto;
 - comunicare l'esigenza di eseguire l'intervento di manutenzione non ordinaria con una relazione tempestiva e circostanziata;
 - relazionare al DEC tutte le attività effettuate.
5. Le unità operative costituenti il presidio dovranno apporre su un registro, tenuto dal Responsabile tecnico dell'Appaltatore, un'attestazione di presenza con indicato l'orario osservato, nel rispetto delle prestazioni richieste, ed essere munite di cartellino identificativo. Non è consentita alcuna variazione alla composizione del presidio, sia sul profilo quantitativo che qualitativo. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente concordate con il DEC. Ove la modifica fosse dovuta a sopravvenute cause non prevedibili, questa dovrà essere tempestivamente comunicata tramite posta elettronica al DEC congiuntamente ai provvedimenti compensativi adottati.
6. Il Committente si riserva la facoltà di accettare o di chiedere la sostituzione motivata del personale dell'organico di presidio se non gradito.
7. La stazione appaltante metterà a disposizione dell'impresa, per ogni presidio un locale con rete fonia/dati ed un Personal Computer con scheda di rete e di stampante che sarà collegato alla LAN della Direzione Generale a cui è assegnato un indirizzo IP. A tale computer arriveranno i segnali di allarme degli ascensori.
8. Il personale preposto al servizio deve, comunque, essere munito permanentemente di idoneo apparato di comunicazione portatile che consenta l'immediato contatto con la squadra di operai della manutenzione e di pronto intervento e con il DEC.
9. Per particolari esigenze dell'Istituto, per tutti o in parte gli impianti oggetto del presente appalto, potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive in orari diurni e notturni di tutti i giorni feriali o eccezionalmente in giorni festivi, previa richiesta anche telefonica con almeno 24 ore di

anticipo. Tali prestazioni saranno compensate nell'ambito dell'importo stanziato per la manutenzione straordinaria.

10. Qualora nel corso della durata del contratto, l'orario di funzionamento degli uffici subisca una variazione, l'Istituto si riserva la facoltà di variare, in rapporto a tale modifica, gli orari del presidio, ossia di aumentare o diminuire il numero di ore di presenza nei giorni di funzionamento degli uffici. In tal caso, il canone subirà una variazione percentuale analoga.

Art. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Ad integrazione delle verifiche e dei controlli contenuti negli artt. 10.1.1 e 10.1.2 del Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica, di seguito si riportano, a titolo di indicazione minimale, le operazioni a cui, per ogni impianto, la Ditta deve provvedere, sempre fatte salve tutte le operazioni previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 162/99:

- I. verifica del buon funzionamento dell'apparecchiatura elettromeccanica;
- II. lubrificazione, pulizia e regolazione dei macchinari e relative apparecchiature ed accessori;
- III. pulizia e lubrificazione delle guide;
- IV. regolazione e pulizia degli interruttori di fine corsa, del paracadute e del limitatore di velocità;
- V. verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
- VI. verifica dell'integrità ed efficienza dell'isolamento dell'impianto elettrico e dei collegamenti con la terra, del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri apparecchi di sicurezza e di allarme;
- VII. minuta verifica mensile ed uguagliamento, ogni volta che si renda necessario, delle funi, delle catene e dei loro attacchi;
- VIII. fornitura dell'olio e dei grassi, di primaria marca, degli stracci e del pezzame necessario per la manutenzione;
- IX. sostituzione di piccole parti di usuale consumo, come: lampadine di segnalazione, contatti, fusibili, connessioni flessibili, pulsanti, mollette, viti, bulloni, dadi, rondelle, ecc.;
- X. manutenzione degli impianti di illuminazione dei vani di corsa, dei locali macchine e delle cabine, compresa la sostituzione delle lampade e dei mininverter delle plafoniere di sicurezza e di emergenza, ecc.;
- XI. pulizia, almeno una volta al mese, dei locali macchina e dei fondo fossa;
- XIII. allontanamento immediato, a proprie spese, del materiale di risulta ovvero sua sistemazione in magazzino, secondo quanto ordinato;
- XIV. fornitura dei mezzi per accedere agli organi da ispezionare e di tutti gli attrezzi necessari.

2. La Ditta resta la sola garante della esecuzione delle operazioni sia in relazione alle responsabilità di legge, sia in relazione all'obbligo di assicurare la perfetta efficienza degli impianti affidati in manutenzione e la durevole aderenza di essi alle finalità tecnologiche preordinate.
3. A tal fine, qualora rilevi un pericolo in atto su un impianto elevatore, la Ditta eseguirà l'immediata sospensione del servizio dando pronta comunicazione di quanto sopra all'Istituto ed all'Organo di ispezione e sarà responsabile dell'esclusione dal servizio dell'impianto fino all'avvenuto ripristino. La Ditta sarà comunque responsabile, ogni qualvolta un impianto debba essere messo fuori servizio, del perfetto funzionamento della relativa segnalazione luminosa a ciascun piano. Ove tale segnalazione manchi o non funzioni, la Ditta dovrà provvedere all'applicazione ad ogni accesso ai piani, in posizione ben visibile e prefissata di un cartello per segnalare la sospensione del servizio.
4. Le richieste di intervento (per malfunzionamenti o fermi di ascensori) da parte dell'Istituto, verranno inoltrate telefonicamente al personale di presidio che provvederà a trasmetterle alla squadra di manutenzione.

Art. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono disciplinati nell'art. 10.2 del Capitolato Tecnico e comprendono gli interventi su guasto oltre la franchigia (art. 10.2.2) e gli interventi su richiesta (art. 10.2.3).
2. Nessun intervento può essere effettuato in assenza di approvazione da parte della Stazione Appaltante, salvo in caso di emergenza volto a rimuovere situazioni di effettivo pericolo ove non sia sufficiente l'immediata sospensione del servizio come indicato al precedente punto 5. Per tali situazioni di emergenza è sufficiente una comunicazione al D.E.C. contenente le motivazioni dell'intervento.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura e i corrispettivi verranno attinti, in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezziari di riferimento, ai sensi dell'art. 23, c. 16 del Codice dei contratti pubblici, di seguito specificati:
 - a. **Listino Prezzi edito dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche del Lazio**, ultima edizione vigente al momento dell'offerta in sede di gara;
 - b. solo in caso di mancanza di informazione nel Listino predetto, **Prezzi informativi dell'edilizia, edito dalla DEI**, (impianti elettrici, impianti tecnologici) ultima edizione vigente al momento dell'offerta in sede di gara;

Il listino sub (b) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

4. Qualora si renda necessario nel corso dell'appalto, effettuare prestazioni non previste nei Prezziari suddetti saranno redatti nuovi prezzi con le modalità previste dalle norme vigenti. L'Appaltatore all'atto della formulazione del preventivo dovrà evidenziare le voci non comprese in elenco ed

allegare al preventivo stesso una scheda riportante l'analisi di ciascun nuovo prezzo proposto opportunamente documentata. Su tutti i nuovi prezzi sarà applicato il ribasso contrattuale.

5. Negli accertamenti eseguiti sulla rottura di eventuali componenti, il Committente si riserva la facoltà di interpellare altre Ditte specializzate nello specifico settore oggetto d'intervento e di far eseguire a terzi il lavoro senza che la Ditta abbia nulla a pretendere.
6. La Ditta è tenuta ad eseguire tempestivamente tutte le riparazioni o sostituzioni necessarie agli impianti sia per la loro efficienza sia per la loro buona conservazione, secondo quanto stabilito nelle presenti norme.
7. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con materiali di prima qualità e dovranno risultare effettuati a perfetta regola d'arte, pienamente rispondenti al loro scopo ed a tutte le disposizioni e condizioni fissate nelle presenti norme e nelle normative vigenti in materia.
8. La modalità di esecuzione degli interventi su richiesta, può essere schematizzato come di seguito:
 - a- il Direttore dell'Esecuzione (D.E.C) richiede all'Appaltatore di eseguire i necessari accertamenti tecnici finalizzati alla preventivazione dell'intervento;
 - b- entro **7 gg.** l'Appaltatore esegue gli accertamenti, predispone i preventivi corredati della documentazione tecnica necessaria alla valutazione di congruità dell'intervento ed inoltra la proposta di intervento al D.E.C.;
 - c- Il D.E.C., verificata la congruità del preventivo e la disponibilità economica, sottopone l'intervento all'approvazione di spesa da parte del Committente;
 - d- Il Committente autorizza la spesa; l'importo approvato è da intendersi importo massimo per il singolo intervento; qualora, in corso d'opera, si manifestasse la necessità di ampliare il costo dell'intervento occorrerà acquisire una nuova autorizzazione di spesa seguendo i precedenti passi;
 - e- Il D.E.C. dispone l'esecuzione degli interventi mediante un "Ordinativo", numerato progressivamente e contenente tra l'altro la descrizione sommaria delle opere da eseguire, la data d'inizio e il tempo utile in giorni naturali e consecutivi fissato per ultimare l'intervento stesso;
 - f- l'Appaltatore esegue l'intervento;
 - g- Il D.E.C. controlla il livello qualitativo e le quantità afferenti l'intervento, predisponendo la contabilità nei modi previsti dalla normativa sui lavori pubblici, rilascia la regolare esecuzione e sottopone il consuntivo per la liquidazione all'approvazione del Committente;
 - h- il Committente, effettuati i controlli amministrativi, approva il consuntivo.
9. Il pagamento è trimestrale; l'Appaltatore potrà emettere la fatturazione dei consuntivi non ancora fatturati per i quali sia stata emessa l'approvazione di spesa da parte del Committente.

Art. 7 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. I pagamenti dei servizi a canone (art. 4 e 5) e delle manutenzioni straordinarie (art. 6) verranno effettuati trimestralmente, previo rilascio di regolare esecuzione da parte della Direzione dell'Esecuzione, ad eccezione dell'ultima rata che rientrerà nella verifica di conformità totale dell'intero servizio, previo presentazione di **fattura in formato elettronico** (vedere successivo comma 5).
2. In prossimità dei termini di pagamento trimestrali, l'Appaltatore redigerà una relazione/consuntivo circa le attività e gli eventi del trimestre di riferimento, sia di natura ordinaria che straordinaria, con allegate tutte le approvazioni di spesa di consuntivi da parte del Committente per gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 6 co. 8).
3. Ogni pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore, e rimane facoltà dell'Istituto recedere dal contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza degli obblighi di regolarità contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. E' altresì facoltà dell'Istituto sospendere il pagamento fino a che la Ditta non regolarizzi la sua posizione, eventualmente in proporzione al debito della Ditta stessa. Tale sospensione non dà luogo ad interessi.
4. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
5. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche*" relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco IPA: **UF5HHG**. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente: Il Codice Identificativo di Gara (**CIG**).
6. La **rata di saldo**, nulla ostando, è **pagata entro 30 giorni dopo** l'avvenuta emissione della verifica di conformità con le medesime modalità dei pagamenti in acconto (fattura in formato elettronico).

Art. 8 SPESE ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

1. Poiché i lavori di manutenzione si svolgeranno in edifici adibiti ad uffici, l'esecuzione dei lavori stessi dovrà essere subordinata e coordinata con tutte le esigenze e le soggezioni che potranno verificarsi per le necessità funzionali degli stessi uffici.
2. Durante tutto il periodo stabilito per la manutenzione si intendono a carico della Ditta i seguenti oneri:

- i. l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, necessarie ad assicurare la normale attività da svolgersi negli edifici, nonché quelle necessarie ad assicurare l'incolumità delle persone;
- ii. la difficoltà di una condotta organizzata dei lavori, dovendosi questi svolgere con carenze di spazio, precedenza, discontinuità, interruzioni, con spostamenti dei magazzini e depositi che verranno di volta in volta ordinati dal DEC, in conseguenza delle necessità funzionali connesse alle attività che si svolgono negli edifici;
- iii. le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente della Ditta per quante volte occorra;
- iv. tutti gli adempimenti e le spese necessarie nei confronti delle autorità amministrative e tecniche e nei confronti dell'Ente che esercita il controllo sul servizio degli impianti elevatori (o degli enti, istituti ed organismi notificati che dovessero sostituirlo in tali compiti);
- v. le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche, sui materiali che il DEC potrà ordinare, per l'accettazione dei materiali stessi, presso i laboratori di Istituti Universitari o Pubbliche Amministrazioni nonché quelle per le prove di funzionamento, esclusa la fornitura dell'energia. Resta peraltro stabilito che l'accettazione di qualunque materiale o meccanismo non esonera la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta;
- vi. le spese per la manodopera necessaria a svolgere il servizio di manutenzione, ivi comprese le spese per tutte le assicurazioni sociali, nonché l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro. Ove risulti inadempienza in merito a tali obblighi, l'I.N.P.S. potrà ritenere le somme dovute all'appaltatore in pagamento dell'appalto, fino alla osservanza da parte dell'appaltatore stesso, degli obblighi di sua spettanza;
- vii. la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franco di ogni spesa di imballaggio, di trasporti ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera;
- viii. tutte le ulteriori manovre di trasporto o di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza. Resta così chiaramente inteso che, per nessuna ragione, altra manodopera potrà essere chiesta dalla Ditta per l'esecuzione dei lavori di qualsiasi natura o per coadiuvare il personale direttamente impiegato;
- ix. lo smontaggio, la cernita, la revisione di quegli impianti e parti di essi che devono essere rimossi e la loro sistemazione in magazzino o l'allontanamento dall'edificio secondo quanto ordinato;
- x. il provvisorio smontaggio ed il rimontaggio, qualora strettamente necessari, degli apparecchi e delle altre parti degli impianti, l'eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli dai deterioramenti e dalle offese che potrebbero arrecarvi eventuali lavori, tanto se eseguiti dall'Istituto quanto se eseguiti da altre Ditte, e la successiva nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile del DEC;
- xi. i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui ai precedenti punti;

- xii. la protezione mediante coperture, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;
- xiii. la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, cavalletti, ponteggi, tiri ed altro) necessari ai lavori ed all'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti ad assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre ditte o eseguiti in economia dall'Istituto, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti;
- xiv. l'allontanamento immediato del materiale di risulta senza creare interferenza con attività dell'Istituto.

3. Sono inoltre a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del contratto;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- d) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, dall'avvio dell'esecuzione alla approvazione della verifica di conformità;
- e) la stretta osservanza, nei confronti del personale impiegato, di tutte le norme e disposizioni di legge che concernono i contratti collettivi di lavoro, le assicurazioni sociali, le forme assistenziali e previdenziali. E' facoltà dell'Istituto, in caso contrario, risolvere in tronco il contratto e ove si accertino evasioni contributive, subordinare in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, dovuto per il servizio, alla regolarizzazione del debito della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo;

Art. 9 RESPONSABILITA' DELLA DITTA

1. La Ditta è responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impianti che devono risultare in qualunque momento in ottime condizioni, salvo i tollerabili consumi d'esercizio, senza che permangano all'Istituto altri oneri se non quelli esplicitamente previsti dal presente Capitolato.
2. La Ditta è responsabile a norma di legge per quanto possa accadere per manutenzione difettosa o per mancata / difettosa esecuzione dei lavori di riparazione o di sostituzione o comunque per il corretto esercizio degli elevatori.
3. Per tutte le riparazioni o sostituzioni la Ditta è tenuta ad un periodo di sei mesi di garanzia a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori e quindi anche nel periodo necessario alla scadenza del contratto, se in tale periodo ricadono i sei mesi.
4. La Ditta resta responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, attrezzature ed impianti potranno comunque arrecare intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato od asportato.
5. La Ditta solleva l'Istituto da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati nello stabile ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al termine del periodo di

manutenzione, l'appaltatore è obbligato a sostituire o riparare a sue spese tutti i materiali, di qualsiasi tipo, le attrezzature, i macchinari sottratti o danneggiati.

6. La Ditta è responsabile della tempestiva esecuzione di tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie non solo per la completa efficienza degli impianti ma anche per la loro buona conservazione e lunga durata.

Art. 10 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

1. Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 21 del capitolato tecnico è a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- danni di esecuzione (**CAR**), con un massimale pari **all'importo della manutenzione straordinaria**, con una estensione di garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti esistenti;
- responsabilità civile (**RCT**) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa accidentale, con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni sinistro;
- **RCO**: € 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni sinistro,

2. La polizza dovrà espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre:

- a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;
- b) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere e i componenti dell'ufficio di direzione dell'esecuzione.

3. La polizza di cui al presente articolo, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto **prima** della stipula del contratto.
5. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALI

1. Si applicheranno le seguenti penali per mancate prestazioni:

- A. 0,3 ‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni **ora di ritardo** del servizio di riparazione **evento di guasto** così come definito nell'art. 10.2.2 del Capitolato Tecnico;
- B. 0,3 ‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, dovuta a **difetti accertati di manutenzione ordinaria**, per ogni giorno e per ogni impianto;
- C. 0,3 ‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni **mancata visita periodica** agli impianti come prescritto dalle schede di manutenzione o per la visita eseguita da personale non abilitato, per ogni impianto.
- D. 0,5 ‰ dell'importo contrattuale annuale in caso di riscontro da parte della DL di assenza di **personale di presidio** ovvero di presenza di personale non idoneo alla gestione dei Presidi, Qualora tale contestazione avvenga per tre volte nell'arco della durata del contratto, la stazione appaltante si riserva di rescindere il contratto, ferma restando la responsabilità dell'Impresa per qualsiasi danno arrecato
- E. 0,3 ‰ dell'importo contrattuale annuale per ogni **mancata segnalazione** di qualsiasi anomalia o interruzione del funzionamento degli impianti, per ogni giorno e per ogni impianto.
- F. 0,5 ‰ dell'importo del singolo ordinativo per ogni giorno di ritardo **dei termini assegnati nei singoli** interventi di manutenzione straordinaria;
- G. 0,3 ‰ dell'importo contrattuale annuale per la **mancata annotazione** sul registro delle manutenzioni degli interventi effettuati sugli impianti, oppure per la **mancata comunicazione di impianto fermo** per riparazione oltre le 24 ore successive dalla data di accertamento.

L'importo contrattuale annuale corrisponde all'importo contrattualizzato diviso gli anni durata dell'appalto.

- 2. Le penali applicate, qualunque ne sia la causa, saranno detratte dal primo pagamento utile in favore dell'Appaltatore.
- 3. Le penali complessivamente applicate non potranno superare il 10% dell'importo netto di aggiudicazione.
- 4. Il superamento del detto limite comporterà l'attivazione dell'articolo 108 del Codice dei contratti, in materia di risoluzione del contratto.
- 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 ONERI A CARICO DELL'ISTITUTO

Restano a carico dell'Istituto:

- 1 la fornitura dell'energia elettrica;
- 2 le modifiche e le aggiunte comunque richieste che non rientrino nell'ambito del presente Capitolato;
- 3 il pagamento dell'I.V.A.;

- 4 le eventuali variazioni della titolarità della licenza di esercizio;

Art. 13 CONTROVERSIE

1. Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procederà a norma degli artt. 205-206-208 del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti la Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo, di interpellare il terzo.
3. Il Foro competente è quello di Roma ed è **esclusa la competenza arbitrale**.